

Spettabile
CONSOB
Divisione Strategie Regolamentari
Via G. B. Martini, n. 3
00198 ROMA

Milano, 22 settembre 2017

**Oggetto: Disposizioni attuative del Decreto Legislativo 30 Dicembre 2016,
n. 254 relativo alla comunicazione di informazioni di carattere
non finanziario**

Ci preghiamo sottoporVi alcuni commenti e considerazioni in relazione alla consultazione in oggetto.

Cogliamo l'occasione per porgere i migliori saluti.

Il Presidente

Alberto Borgia


Allegato.

AIAF - Associazione Italiana degli Analisti e dei Consulenti Finanziari
Università degli Studi di Milano-Bicocca

Risposta alla consultazione

*Disposizioni attuative del Decreto Legislativo 30 Dicembre 2016, n. 254
relativo alla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario*

Art. 5

(Relazione sulla dichiarazione di carattere non finanziario)

Le disposizioni indicate dalla Consob alla lettera c) non appaiono richiedere nel dettaglio il giudizio che il revisore dovrebbe fornire in merito alla scelta relativa all'adozione di uno specifico standard internazionale rispetto ad altri standard riconosciuti a livello internazionale. In particolare questo aspetto assume particolare criticità qualora l'azienda abbia deciso di applicare una metodologia di rendicontazione autonoma. In tale ipotesi dovrebbero essere stabiliti dei criteri ad hoc che consentano di esprimere un giudizio sulla adeguatezza della metodologia sviluppata dall'azienda.

In relazione a quanto espressamente richiesto alla lettera d) per quanto concerne la descrizione delle "procedure di verifica svolte" sarebbe necessario inserire in un'apposita sezione o quale appendice, in calce al documento, una "check list" relativa alle operazioni di controllo svolte dal revisore o dall'organo di revisione, in merito al contenuto della Dichiarazione di carattere non finanziario redatta dall'azienda.

Art. 6

(Criteri per l'esame, da parte della Consob, dell'informazione non finanziaria)

Il punto 2) definisce la procedura che verrà seguita al fine di individuare i soggetti che saranno sottoposti al controllo della Consob. In relazione a tale aspetto suggeriamo che i casi specificamente previsti alla lettera b) dovranno essere comunque soggetti all'esame della Consob, indipendentemente dalla procedura campionaria stabilita per la selezione. Tale richiesta appare fondamentale in relazione alle difficoltà che le aziende si troveranno a dover fronteggiare nella fase di "first time adoption" della redazione della Dichiarazione di carattere non finanziario.

Si ritiene inoltre che dovrebbero essere descritti con precisione i criteri che verranno adottati da parte della Consob con riferimento anche agli orientamenti formulati dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 2 della Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del consiglio, del 22 ottobre 2014 per verificare che le dichiarazioni non finanziarie siano conformi agli articoli 3 e 4 del D.Lgs. 254/2016. Tra questi particolare attenzione deve essere posta al principio della rilevanza (materialità) e alle informazioni inerenti l'importanza e la frequenza degli impatti generati¹.

All'articolo 3.1 del decreto legislativo viene indicato che la dichiarazione di carattere non finanziario, nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività dell'impresa,

¹ European Commission, "Communication from the Commission. Guidelines on non-financial reporting (methodology for reporting non-financial information)", Brussels 26.06.2017 C(2017) 4234 final.

<http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/EN/C-2017-4234-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF>

del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, copre i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell'impresa.

In questo articolo viene introdotto il principio imperativo della rilevanza della rendicontazione non finanziaria attraverso il quale selezionare i temi trattati che devono consentire di comprendere, oltre all'attività dell'impresa, il suo andamento ed i suoi risultati, anche gli impatti intesi come le conseguenze interne² ed esterne³ (positive⁴ o negative⁵) che sono state generate dalle attività aziendali e dai suoi output.

Si concorda quindi con la precisazione che tali informazioni debbano essere fornite solo nella misura in cui risultano significative alla luce dell'attività svolta dall'impresa, delle sue caratteristiche prestando particolare attenzione agli impatti prodotti non solo in via diretta ma anche indirettamente nell'ambito della catena del valore⁶.

Temi rilevanti sono quelli indicati nella matrice di materialità come strategici e critici sia internamente sia per i principali stakeholder, di conseguenza, su questi deve essere focalizzata l'attività di reporting delle informazioni non finanziarie.

Congiuntamente ad un esame di come vengono descritti gli impatti deve essere considerata anche la comunicazione di tutte le forme di capitali in input che una organizzazione utilizza, il loro incremento, riduzione e trasformazione attraverso il modello di business e quali sono i capitali in output dai quali dipendono gli impatti⁷.

Per identificare e descrivere gli impatti, soprattutto quelli esterni, si ritiene sia necessario considerare ogni forma di capitale da un punto di vista più ampio, non limitandosi solo a quelli posseduti o controllati dall'organizzazione ma anche a quelli verso i quali ha accesso pur senza vantare un diritto di proprietà⁸.

E' importante valutare se la dichiarazione di carattere non finanziario include la descrizione della attuale e potenziale importanza e frequenza degli impatti generati dalle relazioni di business, dai suoi prodotti e servizi inclusi tutti gli aspetti, anche sociali ed ambientali.

I costi che l'organizzazione deve sostenere per monitorare le informazioni non finanziarie devono risultare non sproporzionati in relazione con la dimensione, natura e complessità delle sue attività ed i benefici che la loro comunicazione comporta per il processo decisionale di lungo termine.

² analisi di clima aziendale, reputazione dell'organizzazione, fatturato, flusso di cassa, ...

³ soddisfazione dei clienti, fedeltà al marchio, impatti sociali e ambientali, ...

⁴ incremento netto dei capitali al quale consegue la creazione del valore, ...

⁵ diminuzione netta dei capitali alla quale consegue una erosione del valore, ...

⁶ Tali informazioni, come indicato all'art. 3.1, sono riconducibili al modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell'impresa, alle politiche praticate, comprese quelle di dovuta diligenza, ai risultati conseguiti tramite di esse ed i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario (KPI) nonché ai principali rischi, generati o subiti.

⁷ E', ad esempio, necessario illustrare la rilevanza degli impatti sui capitali sia a monte e sia a valle della catena del valore (le emissioni di CO₂ dovute alla fabbricazione dei prodotti e le procedure di lavoro dei principali fornitori).

⁸ <http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/03/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf>.

Standard internazionali di riferimento per l'analisi di materialità

Il principio della rilevanza anche in ambito di rendicontazione non finanziaria non deve essere definito in modo generico ma deve essere contestualizzato con riferimento allo specifico standard internazionale di rendicontazione adottato in quanto ognuno può far riferimento a concetti diversi di materialità⁹ ¹⁰.

Di seguito vengono indicati alcuni tra i principali standard ai quali si propone di fare riferimento:

- Climate Disclosure Standards Board (CDSB)
- Global Reporting Initiative (GRI)
- The International Integrated Reporting Council (IIRC)
- Sustainability Accounting Standards Board (SASB)

Premettendo che la normativa lascia ampia libertà ai redattori di adottare uno standard internazionale oppure di applicare una metodologia autonoma di riferimento, si ritiene che il revisore o l'organo di revisione dovrà attentamente monitorare tale ipotesi dato il maggior grado di incertezza e di soggettività della procedura seguita per la redazione delle informazioni a carattere non finanziario. In tal senso le disposizioni della Consob dovrebbero prevedere tale aspetto.

Andrea Gasperini: *Dottore Commercialista iscritto all'albo di Milano e Revisore Ufficiale dei Conti, Socio AIAF responsabile del gruppo di lavoro Mission Intangibles.*

Federica Doni: *Università degli Studi di Milano-Bicocca. Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l'Economia docente di Ragioneria Generale e Applicata nel corso di Laurea Triennale in Economia e Commercio.*

Milano, 22 Settembre 2017

⁹ GRI G4 Sustainability Reporting Guidelines, "Organizations are faced with a wide range of topics on which they could report. Relevant topics are those that may reasonably be considered important for reflecting the organization's economic, environmental and social impacts, or influencing the decisions of stakeholders, and, therefore, potentially merit inclusion in the report. Materiality is the threshold at which Aspects become sufficiently important that they should be reported". <https://www.globalreporting.org/resource/library/GRIG4-Part1-Reporting-Principles-and-Standard-Disclosures.pdf>

¹⁰ IIRC, The International <IR> Framework, "3.17 An integrated report should disclose information about matters that substantively affect the organization's ability to create value over the short, medium and long term". <http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/03/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf>